



# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

### VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA SINDACALE

Provvedimento n. 123 del 04/04/2020

**OGGETTO: Emergenza COVID-19 (CoronaVirus) – Introduzione di nuove misure restrittive per il contenimento del rischio da contagio**

#### IL SINDACO

*Visto* il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

*Visto*, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto, rubricato “*Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*”, ove è previsto che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'art. 3;

*Visto* il comma 1 dell'art. 3 del suddetto decreto, ove è previsto che “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*”;

*Considerato*, pertanto, che il combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, permette ai Sindaci l'emissione di ordinanze che abbiano la finalità di prescrivere misure ulteriormente restrittive di quelle contenute nel predetto decreto, sempreché tali misure:

- siano adottate in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario;
- siano adottate nell'ambito delle attività di competenza sindacale;
- non incidano sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

*Rilevato* che tutti i provvedimenti adottati fino ad oggi, sia a livello nazionale che regionale e comunale, si pongono come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

*Considerato* l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi in provincia di Trapani che, negli ultimi 10 giorni, hanno avuto un incremento di oltre il 200%, passando dai 27 casi alla data del 21/03/2020 agli oltre 80 casi del 03/04/2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, avente ad oggetto “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, nello specifico l'art. 1, comma 1, del decreto con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020, confermando, di fatto, che il rischio da contagio è ancora alto;

**Viste** le Ordinanze Contingibili e Urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana e, nello specifico:

- l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5 del 13/03/2020;
- l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 7 del 20/03/2020;
- l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 14 del 03/04/2020;

**Rilevato** che, nonostante la pressante campagna informativa circa le regole di comportamento da tenere al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia, si continuano a registrare fenomeni di assembramento, specie all'ingresso degli esercizi di rivendita di generi alimentari, tabaccai, edicole e centri di ricarica telefonica presenti nel territorio comunale nonché davanti agli uffici comunali presso i quali, a partire dal 01/04/2020, si sono recati diverse centinaia di cittadini per informazioni sulle modalità di erogazione dei buoni spesa, il che rappresenta un grave rischio per la diffusione del contagio;

**Considerato** che il costante approvvigionamento di generi alimentari presso i suddetti esercizi non sia da ascrivere ad effettiva necessità quanto, piuttosto, ad immotivati timori di rimanere senza scorta di viveri e che il continuo recarsi presso ogni altro esercizio commerciale o altra attività costituisce pretesto per uscire di casa, spesso ogni giorno della settimana;

**Atteso** che l'eccessiva presenza di pubblico negli esercizi di rivendita di generi alimentari e nelle immediate vicinanze di questi e di tutti gli altri esercizi commerciali, attività ed uffici, espone al rischio di contagio, oltre che l'utenza medesima, anche il personale addetto, rischiando di compromettere la sicura fruibilità del servizio e di creare ulteriori occasioni di diffusione del virus;

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra, assumere immediatamente nel territorio comunale misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, nello specifico, regolamentare la facoltà di accesso negli esercizi di rivendita di generi alimentari e negli altri esercizi commerciali, prevedendo, da lunedì a sabato, turni settimanali di ingresso secondo la lettera iniziale del cognome dell'intestatario scheda (una volta, capofamiglia) nonché adottare altre misure restrittive ritenute utili per contrastare la diffusione del contagio;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dei suddetti poteri;

## ORDINA

Fino a nuove disposizioni:

1. Residenti, domiciliati, dimoranti e soggetti presenti legittimamente, a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, potranno accedere agli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ad eccezione delle edicole (al solo ed esclusivo fine dell'acquisto dei quotidiani), delle farmacie e delle parafarmacie, esclusivamente secondo il seguente calendario settimanale:
  - LUNEDÌ: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera A alla lettera B;
  - MARTEDÌ: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera C alla lettera E;
  - MERCOLEDÌ: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera F alla lettera K;
  - GIOVEDÌ: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera L alla lettera N;
  - VENERDÌ: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera O alla lettera R;
  - SABATO: iniziali del cognome intestatario scheda dalla lettera S alla lettera Z.

2. Al fine di cui al punto precedente, l'accesso agli esercizi commerciali è consentito ad un solo componente del nucleo familiare, non potendo effettuare l'accesso, nella medesima giornata, due o più componenti dello stesso nucleo familiare ancorché il loro cognome inizia con una lettera diversa. Si precisa che, per nucleo familiare, si intende il nucleo familiare di fatto e non il nucleo familiare di diritto e saranno considerati facenti parti dello stesso nucleo familiare coniugi, genitori, figli ed altri parenti che, anche momentaneamente, hanno la stessa dimora.
3. L'accesso in tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è consentito esclusivamente a coloro i quali indossino almeno la mascherina, mentre per l'accesso alle attività commerciali che vendono generi alimentari è obbligatorio l'uso contemporaneo della mascherina e dei guanti.
4. Davanti ad ogni attività produttiva in possesso di regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentita l'esposizione della merce in vendita a condizione che il titolare o chi per esso garantisca che la merce non sia assolutamente toccata dagli avventori.
5. L'orario di apertura degli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, viene ridotto disponendo la chiusura degli stessi, inderogabilmente, alle ore 14:00 di ogni giornata lavorativa, fatta eccezione per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, delle farmacie, delle parafarmacie e delle stazioni di servizio per rifornimento di carburante ubicate su strade extraurbane classificate come strade statali o superiori, attività per le quali rimangono in vigore gli ordinari orari di apertura e chiusura, se non soggetti a limitazione secondo le prescrizioni di provvedimenti statali e regionali.
6. L'attività di commercio ambulante di qualsiasi prodotto è sospesa, considerato che, tali attività, non rientrano tra le attività elencate nell'allegato 1 al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020.
7. Nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 è imposta la chiusura di tutte le attività produttive, ad eccezione delle edicole (al solo ed esclusivo fine dell'acquisto dei quotidiani), delle farmacie, delle parafarmacie e delle stazioni di servizio per rifornimento di carburante, queste ultime qualora di turno, trattandosi di giornata festiva infrasettimanale.
8. Le prescrizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza non si applicano al personale direttamente impegnato nel fronteggiare l'emergenza in atto: personale medico e paramedico, forze dell'ordine statali e locali, personale dei servizi di soccorso ed emergenza, personale volontario di protezione civile.
9. Tutti i suddetti obblighi, divieti e limitazioni si aggiungono, e non li sostituiscono, agli obblighi, divieti e limitazioni già imposti dal Governo Nazionale e dal Presidente della Regione Siciliana con gli atti da questi adottati ed ancora in vigore.
10. Al fine di effettuare un pregnante monitoraggio e controllo del territorio, come già previsto nel protocollo d'intesa approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 26/03/2020, potranno essere impiegati i volontari della protezione civile con la quale è stato stipulato il suddetto protocollo d'intesa, nell'attività di registrazione di coloro i quali debbono recarsi, nelle giornate ad essi consentite, negli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari o, occorrendo, anche negli altri esercizi commerciali, stante che l'art. 11 della Legge n. 225/92 stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono "Strutture operative" del servizio di Protezione civile, equiparandole alle componenti istituzionali quali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, i Servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 della medesima legge, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca, la Croce rossa italiana, le strutture del Servizio sanitario nazionale, il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI); i suddetti volontari opereranno, pertanto, in attività di supporto e complemento alle altre strutture operative di protezione civile, affiancandosi ad esse secondo le proprie specifiche competenze.

#### **AVVISA CHE**

- La violazione ai divieti e agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed, eventualmente, accessorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, norma che qui si intende integralmente richiamata.
- La violazione dell'obbligo di permanenza in quarantena, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del Codice Penale o comunque più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che prevede, nella versione modificata dal comma 7 dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e l'ammenda da €uro 500 ad €uro 5.000.

La presente ordinanza è valida dalla data della sua adozione e fino al 13 aprile 2020 ed i suoi effetti possono essere prorogati nel tempo qualora perduri l'attuale stato di emergenza.

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione al Prefetto di Trapani, al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana; all'ASP di Trapani; al VII Settore - Urbanistica e SUAP, al Comandante della Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), all'Ufficio Stampa dell'Ente per la massima diffusione e pubblicizzazione della presente tramite il sito internet istituzionale ed altri canali ritenuti utili.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di adozione, al T.A.R. o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Responsabile del Procedimento  
f.to PANIERINO GIULIANO**

**Il Responsabile del  
VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE  
f.to PANIERINO GIULIANO**

**Campobello di Mazara, 04/04/2020**

**Il Sindaco  
f.to Giuseppe Castiglione**